



Regione Siciliana

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Dipartimento dell'Urbanistica

dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Servizio 6 "Affari legali, Contenzioso, Ufficio
Consultivo e Segreteria del Consiglio Regionale
dell'Urbanistica (C.R.U.)"

Tel. 091 7077297

via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

U.R.P.: tel. 091.7077982

urp.urbanistica@regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 12 P/L del 22/09/2020 - Rif. nota prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Comune di Monreale- Riscontro a richiesta di chiarimenti in ordine alle procedure di varianti al PRG per l'insediamento di impianti produttivi

Trasmissione via PEC

Al SUAP
del Comune di Monreale
suap.monreale@pec.it

Con riferimento alla richiesta avanzata da codesto SUAP, citato in oggetto, trasmesso a mezzo pec e registrato al protocollo generale di questo Dipartimento dell'Urbanistica in data 11/09/2020 al n. 12471, inerente alla possibilità di avviare e concludere procedure di variante al vigente PRG per insediamenti di attività produttive, non ancora adottati e approvati, che hanno presentato istanza prima della pubblicazione della L.R. 19/2020.

In merito a quanto richiesto, occorre fare riferimento all'art. 8 del DPR 160/2010, che recita come di seguito: " *Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato puo' richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale e' trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.* "

Emerge chiaramente che la norma sopra citata fa riferimento a progetti di insediamenti produttivi che è possibile realizzare, qualora lo strumento urbanistico non individui aree destinate ad impianti di tale fattispecie, anche in variante allo strumento urbanistico.

La legge regionale del 13 agosto 2020 n. 19,, all'art.53, comma 1, rubricato "Regime transitorio della pianificazione urbanistica" recita: " *I piani territoriali ed urbanistici, o le loro varianti, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il procedimento di formazione secondo la disciplina normativa previgente* ", trattando quindi di piani territoriali e urbanistici e non di progetti.

Alla luce di tale accezione, si ritiene che sia possibile avviare e concludere le procedure ex art. 8 DPR 160/2010, fermo restando quanto prescritto dalla citata legge regionale n.19/2020, all'art. 54, comma 5, che non ammette l'approvazione di varianti parziali riguardanti il verde

agricolo, nei comuni dotati di strumenti urbanistici generali, i cui vincoli preordinati all'esproprio siano decaduti per il trascorso periodo di efficacia.

In merito al termine "depositati" di cui al sopra citato art.53 della medesima legge n.19/2020, si ritiene che si possano definire come "depositati" gli atti assunti al protocollo dell'ente competente o, qualora si tratti di documentazione afferente a procedure in carico a commissari *ad acta* nominati, è necessario l'attestazione dello stesso commissario che attesti l'ammissibilità al prosieguo del procedimento in conformità alla disciplina normativa previgente.

Il Dirigente del Servizio
(Arch. Silvia Casuccio)

 

Il Dirigente Generale dell'Urbanistica
(Arch. Calogero Beringheli)

 